

Esperienze

Rassegna **RS** Sindacale

IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

Giustizia europea:
uno sguardo
verso i diritti
degli immigrati



www.inca.it

Il Sud che è dentro di noi

Per l'ennesima volta abbiamo vinto. Il Tar del Lazio, con la sentenza del maggio scorso ha accolto le nostre ragioni che ci hanno spinto a chiedere, ripetutamente, l'intervento della magistratura contro le politiche di respingimenti con le quali si vuole imporre una visione di uno Stato ostile all'integrazione dei popoli, a prescindere dal colore della pelle. L'odiosa tassa sui permessi di soggiorno, oggetto dell'ultimo nostro ricorso al Tar, è sproporzionata e irragionevole non soltanto perché pregiudica fortemente il diritto di ciascun cittadino extracomunitario a vivere nel nostro paese, con pari dignità e opportunità, ma soprattutto perché rappresenta l'espressione emblematica delle tante, troppe pulsioni xenofobe che si stanno diffondendo con una rapidità davvero inquietante, non soltanto in Italia, ma anche nel resto d'Europa.

Il contenzioso legale che l'Inca, in stretta collaborazione con la Cgil, ha avviato da diversi anni per ristabilire l'affermazione dei diritti degli immigrati, contrastando pezzo dopo pezzo le norme purtroppo ancora vigenti in materia di immigrazione, è un percorso difficile, ma indispensabile per scoraggiare qualsiasi altro tentativo di mettere in discussione i principi di solidarietà e di giustizia sociale che restano – e tali devono restare – elementi fondanti della nostra democrazia, non soltanto italiana, ma anche di quella europea.

Non vogliamo rassegnarci a chi vorrebbe una sorta di "protezionismo dei diritti" per imporre regole diverse in ragione delle opportunità individuali, più o meno vantaggiose. Chi nasce e vive in Europa deve poter contare su una comunità che tenda alla coesione sociale tra i popoli, sapendo che la buona sorte di ciascuno può dipendere dal reciproco scambio di esperienze e di culture.

È nel rispetto delle tante diversità che si possono trovare le risposte positive a problemi che oggi investono gli immigrati extraeuropei, ma che stante il livello di difficoltà in cui si muovono i paesi del vecchio continente si possono estendere anche tra quelli più vicini a noi. Per esempio, non si può sottovalutare il fatto che stia prevalendo in alcune nazioni comunitarie la tentazione di creare welfare diversi per proteggere i cittadini autoctoni. Una tendenza che si sta diffondendo in Germania, in Inghilterra e perfino in Belgio, dove si decidono espulsioni anche di cittadine comunitarie per il solo fatto di aver perso il lavoro, ostacolando il principio della libera circolazione delle persone che pure è scritto nei trattati dell'Unione Europea. In questi casi si diventa "immigrati indesiderati" anche senza esser nati nel sud del mondo.

Morena Piccinini
presidente Inca

IMMIGRAZIONE: LA TASSA SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Giudizio sospeso

Con una sentenza del 20 maggio scorso, il Tar del Lazio ha deciso di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per verificare la legittimità del contributo imposto per decreto agli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno.

Lisa Bartoli

Sarà la Corte di Giustizia europea a decidere se il contributo previsto in Italia per il rilascio del permesso di soggiorno sia legittimo e compatibile con i principi fissati in sede comunitaria dalle direttive. A deciderlo è stato il Tar del Lazio, con la sentenza del 20 maggio scorso, in risposta a un ricorso proposto dalla Cgil e dal suo patronato Inca. È la quarta volta in meno di un anno che la magistratura si pronuncia positivamente su azioni legali promosse dal sindacato di Corso d'Italia e l'Inca per pretendere il rispetto dei diritti degli immigrati nel nostro bel paese: a settembre 2013, la prima sentenza del Tribunale amministrativo interveniva contro i ritardi della pubblica amministrazione nel rilascio dei permessi di soggiorno; cinque mesi dopo, nel febbraio scorso, con analoga motivazione, lo stesso Tar ha censurato il comportamento del ministero dell'Interno in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana agli aventi diritto. Si è trattato di due class action, in pochi mesi, alle quali è seguita una terza sentenza della Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo dell'aprile scorso, che ha imposto allo Stato italiano, dopo tredici anni di cause, il pagamento dell'assegno al nucleo familiare numeroso ad un lavoratore

tunisino. Con il quarto pronunciamento in ordine di tempo, è sempre il Tar del Lazio a intervenire sulla legittimità del contributo richiesto per il rilascio dei titoli di soggiorno. Una norma introdotta dalla legge n. 94 del 2009, con la quale è stato modificato il Testo Unico sull'immigrazione (n. 286 del 1988) e resa operativa con il decreto del ministero dell'Economia dell'ottobre 2011 che ha stabilito gli importi da pagare per il rilascio dei permessi di soggiorno. Il Tribunale amministrativo del Lazio, rinviando gli atti alla Corte di Giustizia europea, ha deciso di sospendere il giudizio sul decreto ministeriale per la parte in cui stabilisce il pagamento di un contributo a carico di ogni immigrato richiedente il permesso di soggiorno, che oscilla tra gli ottanta e i 200 euro. Il decreto contestato, però, contiene anche una norma inaccettabile per la Cgil e l'Inca, riguardante la destinazione di una quota degli introiti a un "Fondo rimpatri", "giacché – affermano nel ricorso al Tar – il pagamento preteso a carico di cittadini non comunitari, che regolarmente soggiornano nel territorio nazionale, diviene strumento per finanziare le attività connesse al patologico meccanismo della immigrazione irregolare". Nel ricorso istruito dagli avvocati del sindacato di Corso d'Italia e dal suo patronato si contesta la legittimità del decreto per violazione dei

principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Motivazioni ben fondate se si considera che il contributo previsto nel decreto ministeriale prescinde dal reddito reale degli immigrati richiedenti il permesso di soggiorno. Ed è proprio su questo specifico aspetto che il Tar ha imposto una indagine per verificare la compatibilità della norma contestata rispetto alle disposizioni comunitarie. In particolare il Tar, richiamando sia la direttiva europea 2003/109 sia una precedente sentenza della Corte di Giustizia del 2012, sollecitata da un ricorso della Commissione europea nei confronti dei Paesi Bassi e della Grecia per un analogo caso, sottolinea che "ciascuno stato membro è legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla riscossione di contributi, il cui importo non deve creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo". Pertanto, il potere discrezionale di ogni nazione "nel determinare l'importo non è illimitato e non consente, quindi – afferma il Tar – di stabilire il pagamento di contributi eccessivi". In sostanza, stabilito che ogni Stato può variare il contributo in ragione delle diverse tipologie di permessi, la normativa nazionale "rispetta" • SEGUE A PAGINA 19



DIRITTI PREVIDENZIALI

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

La trappola della DECADENZA

Il 6 luglio scadono i tre anni della decorrenza per ottenere il ricalcolo delle pensioni liquidate in modo parziale. L'Inps rassicura, ma l'Inca incalza l'Istituto previdenziale perché sia salvaguardato il diritto ad avere l'esatto importo delle prestazioni.

Corsa contro il tempo per i pensionati che, prima del luglio 2009, hanno avuto liquidato dall'Inps un importo sbagliato della loro prestazione. Infatti, manca poco più di un mese al 6 luglio, giorno in cui per effetto dell'articolo 38 della legge n. 111 del 2011, scadranno i tre anni di decadenza previsti per richiedere all'Istituto l'esatto importo della pensione. Una norma che ha suscitato più di qualche malumore tra i patronati, impegnati in prima fila a tutelare gli interessi dei lavoratori in pensione, che hanno avuto finora l'unico torto di aspettare i tempi di lavorazione delle pratiche dell'Istituto. Moltissime sono le pressioni esercitate dall'Inca verso l'Inps per avere una risposta certa, ma finora a parte un comunicato stampa ufficiale di rassicurazione, provocato dopo la pubblicazione di alcuni articoli di stampa, l'Inps ha emanato un messaggio interno, neppure pubblicato sul proprio sito, che contiene una rapida interpretazione della norma e indicazioni operative alle sue sedi. L'Istituto previdenziale pubblico ha precisato comunque che le pensioni che hanno diritto alla ricostituzione non saranno interessate alla scadenza dei termini di luglio 2014 "non c'è - ribadisce l'Inps nella nota stampa - alcuna scadenza per le rivalutazioni delle pensioni, tanto meno di coloro che hanno avuto come ultimo periodo, prima della pensione, la mobilità. Attualmente l'Inps sta procedendo ad una accurata verifica per quantificare in maniera esatta la platea degli interessati, senza che però sorga alcun allarme, dato che non sono previste scadenze per la riliquidazione delle prestazioni di coloro che ne hanno diritto, trattandosi di posizioni definite in via provvisoria". Tutto bene allora? E invece no, perché con un semplice comunicato stampa, tanto meno con una nota interna, non si interrompono i termini della decadenza triennale indicati per legge. "Non bastano le buone intenzioni, c'è bisogno urgente che l'Inps intervenga tempestivamente con un atto formale per l'applicazione della normativa - spiega Morena Piccinini, presidente Inca - che garantisca ai pensionati il diritto ad avere quanto è loro dovuto. Nessuno ha interesse a inondare i tribunali di nuovi ricorsi, ma è inaccettabile che l'Istituto non faccia nulla per impedirlo. Solo nell'archivio dell'Inca ci sono circa 100 mila pratiche interessate dalla scadenza e il numero potrebbe aumentare significativamente considerando il lavoro degli altri patronati".

"Il comunicato stampa dell'Inps non ci può rassicurare - aggiunge Luigina De Santis, del collegio di presidenza dell'Inca - perché la decadenza opera d'ufficio e viene rilevata dal giudice, a prescindere dalle rassicurazioni dell'Inps". In altre parole, l'Inps può riliquidare l'esatto importo delle pensioni oltre i tre anni, ma qualora non lo facesse, il pensionato non potrebbe più fare ricorso al giudice per veder riconosciuto il suo diritto. Quanto afferma l'Inps, tra l'altro, è smentito dal comportamento dei suoi avvocati che, nella maggior parte dei casi, prima di rispondere nel merito alle richieste del pensionato ricorrente, fanno appello alla decadenza, come dimostrano moltissime sentenze. Anche nel giudizio legale, dunque, non si sfuggirebbe alla tagliola della decadenza. L'unica alternativa, perciò, per chi ha avuto la pensione liquidata prima del 6 luglio 2011, resta quella di avviare la causa entro il 5 luglio, sapendo che l'esito giudiziario non è affatto scontato e che, in caso di soccombenza, il pensionato si potrebbe trovare addirittura nella condizione di dover pagare le spese legali. Una situazione davvero difficile provocata da una norma pensata e scritta più per produrre risparmi sul contenzioso giudiziario pendente in capo all'Inps (628.910 cause nel 2012 secondo la relazione della Corte dei conti), che per facilitare il diritto del cittadino ad avere la sua giusta pensione in tempi ragionevoli. Non è un caso che lo stesso articolo 38 della legge n. 111 del 2011, laddove prevede che la decadenza triennale debba riguardare anche "i giudizi pendenti in primo grado", e dunque con effetto retroattivo, sia stata impugnata davanti alla Corte costituzionale che l'ha dichiarato, per questa parte, illegittima (sentenza n. 69 del 2 aprile 2014). Un pronunciamento importante che di fatto ha annullato il tentativo di mettere una pietra tombale su tutto il contenzioso previdenziale pendente in capo all'Inps, contro cui si sono espressi innanzi tutto i patronati, a cominciare dalla stessa Inca. La Consulta ha ribadito che pur "non essendo censurabile" la decisione del legislatore di stabilire un termine entro cui liquidare il corretto importo della pensione, perché rientra nel suo potere discrezionale, detto termine non può essere esteso alle cause già in corso prima della modifica del termine di decadenza "non potendo logicamente configurarsi - afferma la Consulta - una ipotesi di estinzione del diritto (...) per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione

del termine entro il quale il diritto (...) debba essere esercitato". Ridimensionata almeno in parte la portata della norma sulla decadenza triennale con la sentenza della Consulta, resta il problema delle tante pensioni liquidate in modo parziale per le quali si era in attesa della risposta dell'Inps. In questi casi, avverte l'Inca, è importante rivolgersi al patronato presso cui è stata avviata la richiesta di pensione, se è stata liquidata in via provvisoria, per fare una verifica e valutare se sia opportuno o meno adire le vie legali, che restano l'unica strada per interrompere la decorrenza dei termini. Questo vale sia per le pensioni provvisorie ante 6 luglio 2011, per le quali l'ultima data utile per presentare l'azione legale e ottenere la giusta misura della prestazione pensionistica è il 5 luglio 2014, sia per quelle liquidate dopo il 6 luglio del 2011, la cui decadenza triennale decorre a partire dalla lettera di accettazione della domanda di pensione o dal pagamento del primo rateo, se precedente la comunicazione. Il problema riguarda una casistica diversa di pensioni liquidate in via provvisoria perché l'Inps, al momento del pensionamento, non aveva tutte le informazioni contributive e retributive che gli avrebbero permesso di fare un calcolo esatto della prestazione, quali per esempio i versamenti effettuati dall'azienda, gli indici di rivalutazione delle retribuzioni che sono pubblicati annualmente dall'Istat, i redditi conseguiti nell'ultimo anno di lavoro. In molti casi, il problema si risolve in quanto l'Inps, acquisiti i dati mancanti, provvede al ricalcolo della pensione e corrisponde al pensionato il giusto importo e gli arretrati connessi. Nel caso in cui ciò non avvenga, se il pensionato non attiva una causa giudiziaria entro i tre anni perde definitivamente i suoi diritti, con tutte le conseguenze del caso. I danni economici possono essere consistenti o meno, a seconda delle posizioni individuali. Nella trappola, per esempio, rischiano di finire anche i lavoratori che sono andati in pensione con periodi di mobilità ante 2009, ai quali l'Inps a partire dal primo gennaio dello stesso anno non ha rivalutato le retribuzioni pensionabili, che vengono utilizzate per calcolare la pensione mediante particolari indici statistici definiti dall'Istat. In questi ultimi anni, l'Inca ha esercitato forti pressioni, ma i risultati non si sono visti, nonostante le molte rassicurazioni. Si tratta di decine di migliaia di pensionati, ex dipendenti di aziende che sono stati collocati in mobilità per riduzione di personale o

per chiusura dell'attività produttiva. In sostanza, cosa è successo? I lavoratori che hanno avuto periodi di mobilità hanno avuto l'accredito della contribuzione figurativa del periodo di non lavoro indennizzato, che va rivalutata tenendo conto dello sviluppo della retribuzione contrattuale del settore di appartenenza, registrato dall'Istat. Questa operazione comporta, di norma, un aumento della pensione corrisposta in via provvisoria e perciò richiede la riliquidazione. E così è stato, ma solo fino al 2008; a partire, infatti, dal gennaio 2009, l'Inps non ha rivalutato più le retribuzioni pensionabili e dunque, molte persone percepiscono meno di quanto dovuto. Senza la trappola della decadenza triennale, l'Istituto avrebbe potuto provvedere secondo i suoi tempi di svolgimento delle pratiche, anche tardivamente; ma con il termine perentorio dei tre anni imposto per legge, dopo il 6 luglio sarà difficile far valere i propri diritti anche se si avvia una causa contro l'Inps, con buona pace di chi ha atteso molto tempo... Una regola, quella della decadenza sulla quale i giudici non ammettono eccezioni in nessun campo, anche di fronte a situazioni davvero paradossali. È eloquente in proposito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6331 del 19 marzo scorso) che, accogliendo un ricorso dell'Inps, ha respinto definitivamente la richiesta di un lavoratore infortunato e poi ammalatosi per cause indipendenti dall'incidente sul lavoro di vedersi pagare l'indennità di malattia per la quale la legge stabilisce solo un anno di decadenza. Non sono valse a nulla le ragioni del lavoratore che si è trovato in mezzo ad un vero e proprio "palleggio" di competenze tra Inail e Inps, che non hanno trovato un accordo tra loro su chi dovesse pagare la prestazione. I fatti risalgono ai primi anni '90. Il lavoratore, a seguito di un infortunio sul lavoro riceve dall'Inail il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea fino al 16 ottobre 1994. Successivamente, si ammalò per ragioni indipendenti all'incidente e chiede all'Inail l'indennità di malattia, ma l'Istituto assicuratore trasmette la pratica all'Inps perché ritiene che il caso non rientri più nelle sue competenze. Finisce quindi in un limbo, senza poter lavorare e in attesa che si risolva la controversia "istituzionale". L'Inps, due anni dopo, il 7 ottobre 1996, restituisce il fascicolo all'Inail con la stessa motivazione. I due Enti continuano a rimpallarsi le responsabilità, mentre il lavoratore resta inerme confidando comunque in un possibile loro accordo. Aspetta altri tre anni. Poi nel 2000 decide di chiamare in giudizio i due enti e l'Inps subisce la prima sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di malattia, cui fa seguito un altro pronunciamento analogo, in appello. Ma non è finita. L'Inps, pur di non pagare poco più di un anno di indennità, richiamando la norma sulla decadenza annuale, si rivolge alla Corte di Cassazione, che accoglie le ragioni del suo ricorso, lasciando il lavoratore senza alcuna tutela dopo 14 anni di cause legali e 20 anni dai fatti. "La vicenda è davvero inquietante - commenta Rosa Maffei, legale dell'Inca - nella sua rigidità e negli esiti spietati da essa derivati. Il lavoratore, già vittima di un infortunio sul lavoro, si è visto infliggere una nuova pena per il solo fatto di aver atteso fiducioso l'esito della diatriba istituzionale che si consumava sulla sua testa tra i due Enti e ci interroga emblematicamente sui criteri che attualmente informano le scelte giudiziarie del maggior ente previdenziale ed avvalorata l'impressione che lo strumento della decadenza venga brandito indiscriminatamente per fare da argine alle domande di prestazione, e ciò nella piena disattenzione dei rilievi di giustizia sostanziale connessi". Sorge spontaneo il sospetto che tanta ostinazione abbia giovato soltanto l'avvocatura dell'Inps, considerando lo scarso valore economico del contendere e le presumibili esose spese processuali.

Lisa Bartoli



GLI ACCERTAMENTI SANITARI SUGLI INVALIDI CIVILI

Verifiche illegittime

Per meglio chiarire la portata della sentenza del Tar n. 3851/2014 è bene sottolineare che il Piano straordinario di verifiche sanitarie e reddituali nei confronti dei titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità, è partito con la legge 133 del 2008 che ha previsto la verifica sulla sussistenza dei requisiti che hanno dato titolo a benefici su 200 mila persone nel 2009 e ulteriori 100 mila nel 2010. La caccia al “falso invalido” ha proseguito con accertamenti su 500 mila soggetti equamente distribuiti nel 2011 e 2012, come previsto dalla l. 122 del 2010 ed è ancora in corso grazie alle previsioni della legge 228 del 2012 che ha disposto ulteriori verifiche su 450 mila unità che, cominciate nel 2013 “forse” si concluderanno nel 2015. Nel 2011 l’Istituto decide di inserire all’interno del campione estrapolato dal *database* per essere sottoposto a verifica anche gli invalidi riconosciuti tali a scadenza, vale a dire invalidi che, secondo la commissione che ha redatto il verbale sanitario, devono essere sottoposti a nuovo accertamento alla data di scadenza del primo provvedimento. Pertanto tali accertamenti, come previsto dal decreto ministeriale 387 del 5 agosto 1999, (Regolamento recante le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n.295 in materia di accertamento dell’invalidità civile), assumono connotazione di nuovo accertamento che, come tale, deve essere effettuato con le stesse modalità della prima istanza, pertanto, dalla stessa Commissione Asl, oggi integrata dal medico dell’Inps, e dalla commissione Inps. Inoltre, in sede di revisione a scadenza la commissione può, oltre che confermare o negare la precedente invalidità riconosciuta così come avviene anche in sede di verifica straordinaria, rilevare un aggravamento delle condizioni prima attestate con conseguente eventuale beneficio che la Commissione decentrata preposta alla verifica straordinaria non può riconoscere. Il contenzioso che ha portato alla sentenza è stato avviato tre anni fa da Anffas Onlus che ha contestato all’Inps le modalità delle verifiche straordinarie in quanto ha deciso di far rientrare, nei controlli a campione, anche gli invalidi per i quali era già stata precedentemente prevista una rivedibilità che la legge prevede

a carico della commissione medica della Asl, oggi integrata dal medico Inps, e non della sottocommissione decentrata. Secondo i rilievi dell’Associazione, accolti dal Tar, le modalità adottate dall’Inps per le verifiche straordinarie sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità perché sconfessano i dati forniti dall’Istituto sulle revocche che sono risultate artificialmente elevate in quanto relative non solo alle verifiche straordinarie ma anche alle revisioni a scadenza che, in larga misura sono destinate a revoca. Senza dire che, poi, tale attività ha distolto l’impegno dell’Inps da quello che effettivamente aveva richiesto il Parlamento: controllo, in aggiunta all’ordinaria attività di revisione, delle situazioni determinate molti anni addietro. Si sarebbero dovuti effettuare ben altri controlli, oltre che, per esempio, evitare di visitare persone da decenni ricoverate in strutture a causa della loro disabilità – sicuramente non “falsi invalidi” – con tutti i gravosi, inutili e ulteriori costi delle visite per l’Inps, oltre ai disagi per i cittadini. I dati finali, come pure la millantata incidenza dei cosiddetti “falsi invalidi” effettivamente individuati dall’Inps, sono risultati “gonfiati” e forieri solo di costi per l’amministrazione, che sembrano addirittura aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro! Il Tar ha anche accolto gli ulteriori rilievi di Anffas e Fish circa la non equiparabilità tra le visite di revisione ordinaria, di competenza prioritaria della Commissione Asl (primo punto di riferimento territoriale per il Cittadino) e quelle straordinarie di competenza esclusiva dell’Inps. Con tale modalità imposta dall’Inps, infatti, è stata impedita la visita presso le Commissioni Asl più vicine al cittadino, costringendolo per la revisione ordinaria anche a trasferimenti di decine e decine di chilometri da casa e non garantendo quel doppio controllo che evitasse le sviste di una sola commissione. Il Tar ha anche appurato che è mancata la tutela alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale: infatti, mentre i medici nominati da Anffas erano presenti nelle Commissioni Asl, questi erano esclusi dalle verifiche straordinarie dell’Inps, lasciando prive di specifica tutela le persone con tali tipologie di disabilità. Ma non è tutto. Dal 2012, l’Inps ha incluso nelle verifiche straordinarie

non solo le condizioni di invalidità, ma anche quelle di handicap (ex Legge 104/1992) senza averne una copertura normativa (giunta solo a fine 2012). Anche in questo caso il Tar ha riconosciuto le doglianze sollevate da Anffas e Fish e ha pienamente chiarito che si sono usate, almeno fino al 2013, le visite di verifica straordinaria per degli scopi che la norma statale non riconosceva: eliminare certificazioni per lo stato di handicap che erano e sono cosa ben diversa da quelle finalizzate a riconoscere l’invalidità civile e le relative provvidenze economiche. Inoltre, seppur non accolto in quest’ultima sentenza, un importante chiarimento è stato quello relativo al riconoscimento dell’efficacia del decreto ministeriale del 2 agosto 2007 che fissa l’esenzione da visite di revisione o verifiche straordinarie in caso di patologie “stabilizzate o ingravescenti”, principio che, nel corso degli anni successivi al ricorso e proprio per impulso di questo, sembra in via di progressiva acquisizione da parte dell’Inps. Al momento, sono in corso attenti approfondimenti da parte di Fish e Anffas, sulle ricadute dirette per le persone con disabilità che si sono viste revocare le provvidenze economiche in forza di quelle disposizioni amministrative dichiarate illegittime. Si tratta quindi di una sentenza fondamentale perché mette in discussione le modalità delle verifiche già realizzate, mettendo al tempo in dubbio anche quelle successive al 2012. L’interesse dell’Associazione e della Federazione non è certo quello di contrastare l’individuazione dei falsi invalidi, ma di fare in modo che siano rispettati i diritti fondamentali delle vere persone con disabilità e che i controlli siano condotti con le opportune garanzie, in modo efficace e mirato, evitando inutili disagi e vessazioni. Per questo Anffas e Fish si augurano e richiedono con forza che governo e Parlamento chiariscano e riformino non solo il piano di verifica sugli accertamenti, ma anche l’intero sistema di accertamento di invalidità civile, stato di handicap e disabilità che risulta ormai obsoleto, farraginoso ed inefficiente. Tale riforma è prevista nel programma biennale d’azione che il governo stesso si è impegnato a mettere in atto per garantire il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità.

Marilena Mellone

Il Tar del Lazio il 9 aprile scorso si è pronunciato sulle modalità adottate dall’Inps per effettuare le verifiche sanitarie previste dal Piano straordinario nel periodo fra il 2011 ed il 2012

Bartoli DA PAG. 17
Giudizio sospeso

» i principi espressi dalla direttiva comunitaria solo se gli importi dei contributi richiesti, che pure possono variare all’interno di una forbice di valore, non si attestano, fin dal valore più basso, su cifre che siano macroscopicamente elevate e quindi sproporzionate rispetto all’importo dovuto per ottenere un titolo analogo, quale è una carta nazionale d’identità, da parte dei cittadini di quel medesimo Stato”. Per i giudici, quindi, poiché è di “dominio pubblico” che, in Italia, ogni cittadino paga mediamente 10 euro per ottenere la Carta di Identità, è illegittimo chiedere all’immigrato un contributo che, nella migliore delle ipotesi, risulta essere 8 volte superiore: “Ciò appare confliggente – afferma il Tar – con i principi di livello comunitario e soprattutto non sembra coerente con il principio di proporzionalità”. Da qui la decisione del Tribunale amministrativo del Lazio di rimettere all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria. Se dall’Europa dovesse arrivare una sentenza di condanna sulla tassa imposta agli immigrati, ne potrebbe scaturire l’immediata richiesta di rimborso dei pagamenti già effettuati. •

Nel 2010 la Commissione europea ha varato un documento che doveva segnare un nuovo inizio. "L'Europa deve ritrovare la via giusta e non deve più perderla. È questo l'obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di lavoro e una vita migliore" affermava il presidente Barroso nella premessa al documento europeo che promuoveva tre priorità: crescita intelligente; crescita sostenibile; crescita inclusiva. Per farlo, l'Europa si è data 10 anni di tempo per raggiungere sette obiettivi, tra cui figurano come prioritari: il lavoro per il 75 per cento delle persone con una età compresa tra i 20 e i 64 anni; la lotta contro l'abbandono scolastico; la riduzione della povertà. A distanza di quattro anni, però, la situazione è rimasta sostanzialmente immobile. Nel 2013, il tasso di occupazione nell'Unione europea della popolazione in età di lavoro è rimasta pressoché invariata, al 68,3 per cento, con un calo di un decimo di punto rispetto all'anno precedente. Siamo dunque ben lontani dall'obiettivo fissato nel documento europeo. Se poi, si sposta l'attenzione sul nostro paese, i dati dell'Istat tracciano un quadro ancor più desolante perché confermano, se mai ne avessimo avuto bisogno, una situazione ancor più preoccupante che investe di più le giovani generazioni: tra i 15 e i 34enni il tasso di occupazione è sceso di oltre 12 punti percentuali tra il 2004 e il 2013, passando dal 52,1 al 40,2 per cento. In valori assoluti, questo significa che solo 4 persone su 10 svolgono una qualche attività. Se si restringe lo sguardo sui 25 e 34enni, si contano 2 milioni di posti di lavoro in meno nello stesso decennio. Sono, dunque, i giovani – il nostro futuro – che pagano di più gli effetti di una crisi così prolungata e non ancora superata, ai quali si guarda già come "generazione perduta", privata, a dispetto dell'età, di qualunque prospettiva. L'impressione è che per loro, le istituzioni nazionali e europee abbiano rinunciato in partenza a fare qualunque cosa. Sono ragazzi ai quali dopo la scuola non è stata offerta nessuna possibilità di sperimentare forme di apprendistato formativo, tanto meno di partecipare a stage retribuiti, né di collaudare la flessibilità alla "danese" (lavoro-studio). In questi lunghissimi 6 anni di crisi, hanno testato sulla loro pelle solo lunghi periodi di disoccupazione, interrotti da tanti tipi di lavoro atipici dietro i quali si celano forme contrattuali precarie (la Cgil ne conta 46 in Italia), ammesse per legge, che hanno fatto diventare le tutele previdenziali, retributive e assistenziali optional di cui si può fare a meno: meno maternità, meno contributi previdenziali, meno ammortizzatori sociali, meno retribuzione, niente ferie, niente liquidazione, niente Tfr e figurarsi se si possa pretendere per loro una pensione o un contratto a tempo indeterminato. Invocando la flessibilità, i nostri legislatori hanno fatto diventare il mercato del lavoro un contenitore di variopinte, quanto fantasiose occupazioni a tutele zero. Ad una così totale assenza di diritti ne deriva,

EUROPEAN YOUTH GUARANTEE

Garanzia giovani... per ora solo precari

Dall'avvio del programma Europeo contro la disoccupazione giovanile 67 mila sono le richieste inoltrate al sito del governo italiano. La Cgil e i Servizi aprono le sedi per offrire orientamento e informazione.

conseguentemente, una totale insicurezza che rende i nostri figli sempre più dipendenti dalle famiglie, che restano sempre, seppur più fragili anche loro, l'unico vero "ammortizzatore sociale universale".

Una generazione quella dei giovani d'oggi, nei quali prevale, dunque, un profondo senso di scoraggiamento che si riflette nella sfiducia verso la possibilità di poter conseguire una laurea: in meno di dieci anni si sono registrate 78 mila iscrizioni in meno presso le università, di cui 30 mila iscrizioni nell'ultimo triennio; ma anche nella ripresa di migrazioni interne ed esterne verso regioni italiane più ricche e/o al di fuori dei confini nazionali, accompagnate, spesso, da rientri nei paesi di origine, come rilevano gli ultimi dati di Svimez, dopo tentativi falliti di trovare una loro adeguata collocazione. I giovani più intraprendenti vanno all'estero e fanno parte di "quelli che"... quelli che non hanno la certezza di veder premiato il loro impegno; quelli che si sentono alla deriva nel loro paese e che emigrano oltre confine, certi di trovare "comunque" un modo di sopravvivere; quelli che, con un'alta formazione universitaria, definiti "cervelli in fuga" (ingegneri, ricercatori, etc.), la cui fuga però contribuisce in modo determinante all'immiserimento culturale e professionale dell'Italia presente e futura.

Secondo gli ultimi dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), nel 2012 sono stati circa 68 mila gli italiani che si sono trasferiti all'estero, con un aumento medio nazionale del 3% rispetto all'anno precedente; l'incremento più forte si è registrato nell'Italia settentrionale; di questi, avverte il Censis, il 72 per cento è già occupato e il restante è ancora in cerca di

lavoro. La maggior parte (il 54,5%) risiede in Europa, ma sempre più persone si spostano anche verso mete asiatiche. Un italiano su cinque è partito per motivi di studio. Sono dati sconfortanti che rappresentano la sconfitta di un Paese colpevole di non aver saputo sviluppare politiche in grado di accogliere questi giovani e le loro competenze, di non aver rispettato il loro diritto al lavoro, previsto dalla Costituzione, di aver negato loro anche la speranza di costruirsi un futuro dignitoso. Ad una situazione di così forte precarietà dei diritti, parallelamente sale sempre di più la quota degli scoraggiati che, considerati nella fascia di età 15-34 anni, sono stimati in 3,7 milioni. Nel confronto con altre nazioni europee, l'Italia ricopre il primato dei Neet, con il 22,2% (fonte Eurostat), seguita dalla Bulgaria con il 21,6%, dalla Grecia con il 20,6%, dalla Spagna con il 18,6%. A distinguerci dagli altri Paesi, ancora una volta non è solo la quantità degli sfiduciati, ma la così elevata presenza fra loro di donne che, subendo difficoltà maggiori nell'accesso al lavoro (dimissioni in bianco e precarietà diffusa), alle tutele (welfare familistico) e nella valorizzazione delle loro competenze (tetto di cristallo), hanno perso qualsiasi illusione di cambiare la loro condizione in un prossimo futuro! È chiaro che in una situazione così drammatica gli obiettivi previsti dalla "Strategia Europa 2020" sono sempre più inarrivabili per l'Italia, rendendo ancora più incalcolabile il divario con gli altri Paesi europei. Occupazione, istruzione, povertà sono chiaramente obiettivi comuni, da conseguire sia a livello nazionale che europeo perché prevedono necessariamente una reciproca utilità, ma dai quali evidentemente il Belpaese è ancora troppo lontano.

L'avvio il 1° maggio di quest'anno dell'European Youth Guarantee, rappresenta una possibilità concreta per garantire ai giovani disoccupati, tra i 15 e i 29 anni, un percorso personalizzato in grado di offrire loro, entro un periodo di 4 mesi dall'iscrizione al programma, un orientamento, un rapporto di lavoro (apprendistato, contratto a termine o a tempo indeterminato), tirocini in Italia o all'estero, un progetto di servizio civile o altre misure di formazione, compresi percorsi di reinserimento scolastico. Il progetto, studiato per essere applicato nei territori in cui il tasso di disoccupazione giovanile e/o di genere supera il 25% (e in Italia parliamo di tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle due province autonome di Trento e Bolzano e del Veneto), ha avuto un discreto successo tra i tanti giovani in stand by che non si sono lasciati sfuggire questa opportunità. In poco più di un mese, le domande inviate finora al sito del governo "garanziegiovani.gov.it", hanno superato quota 67 mila. "È una grandissima opportunità che il nostro paese non può permettersi di gettare al vento – afferma Andrea Brunetti, responsabile giovani della Cgil – e il gran numero delle iscrizioni ne è la dimostrazione. Tuttavia, il vero successo lo verificheremo quando queste iscrizioni diventeranno un colloquio, una presa in carico del giovane; insomma, quando si concretizzeranno le opportunità anche in termini di qualità. Fondamentale è stato anche l'innalzamento dell'età, richiesto peraltro dalla Cgil, per accedere alla Garanzia Giovani, passando così dai 15/25enni ai 15/29enni. I dati, infatti, confermano che oltre il 50% delle richieste ha riguardato ragazzi e ragazze, che hanno superato la soglia dei 25 anni". Sulla buona riuscita

del progetto europeo in Italia, però, pesano due problemi consistenti: l'inefficienza dei centri per l'impiego che sono 500 su tutto il territorio nazionale, con poco più di 8 mila operatori, e le risorse con cui finanziarlo. In Francia, Germania e Inghilterra, i centri per l'impiego sono 10 volte di più e i rispettivi governi vi investono 5 miliardi di euro l'anno. L'Italia, invece, ne destina soltanto 500 milioni per una rete insufficiente, che si è mostrata finora incapace di offrire anche solo una quota minima di occupazione.

Le risorse stanziati dal nostro governo per il progetto Garanzia Giovani sono di 1,5 miliardi di euro, in parte resi disponibili dall'Unione europea e in parte dai Fondi nazionali. "Sono indubbiamente risorse ingenti – sottolinea Brunetti – ma, considerato che solo 60 milioni sono preventivati per l'unione delle banche dati, per la pubblicizzazione del progetto, per gli youth corner (punti di primo contatto) con personale dedicato, è necessario ottimizzarle per ottenerne il massimo rendimento. Da questo punto di vista, è necessario per noi stare il più possibile a contatto con questo progetto e con i giovani che vi si avvicineranno, per offrire loro la massima accoglienza/assistenza e la prima informazione".

Secondo la Cgil, è indispensabile fornire un orientamento sulle opportunità offerte dal progetto e mettere in condizione i giovani, che si rivolgeranno alle sedi sindacali, di capire come interfacciarsi con questa misura; spiegare loro che cos'è un tirocinio o un rapporto di lavoro e la differenza sostanziale che c'è tra le due cose; come poterli indirizzare e scegliere un corso di formazione per testarne la qualità; infine, più in generale, offrire a questi ragazzi e ragazze assistenza e tutela per rendere "Garanzia giovani" uno strumento realmente attivante per ciascuno di loro. "Non dobbiamo far mancare un orientamento, dunque, alla tutela e all'autotutela per coloro che verranno nelle nostre sedi – sottolinea Brunetti –, che permetta loro di massimizzare le opportunità offerte. In questo senso, le Camere del lavoro e i nostri servizi (in particolare il Sol) potranno essere terminali importanti per avere informazioni e dare un notevole impulso al rafforzamento di un sistema di controllo sociale (prevenire gli abusi, denunciarli, etc.) che ci permetta, attraverso un'attività di monitoraggio costante e puntuale di orientare le scelte politiche che si determineranno, sia in termini di una eventuale riallocazione delle risorse (il 20% di esse, infatti, possono essere reindirizzate fino a settembre 2015), sia per ciò che concerne la valutazione di alcune delle azioni previste dal piano (ad esempio, i tirocini che sono sotto la nostra lente di ingrandimento per via del continuo utilizzo improprio dello strumento)". Una sfida, dunque, che a vedere i dati è stata sicuramente raccolta dai giovani, i quali chiedono alle istituzioni nazionali e ai politici di tradurre tutto questo in una preziosa occasione per restituire loro dignità e rispetto dei diritti al lavoro e all'istruzione; condizione indispensabile per far ripartire la "macchina Paese" e contribuire ad affermare il principio di giustizia sociale in uno Stato di diritto.

Sonia Cappelli